



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DELL'ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI E DEL
VOLONTARIATO**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale numero 18 del 27.05.2021

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Istituzione dell’Albo delle Associazioni e del volontariato.....	3
CAPO II – ISCRIZIONE ALL’ALBO	3
Articolo 2 - Iscrizione	3
Articolo 3 - Cancellazione.....	3
Articolo 4 - Requisiti per l’iscrizione	4
Articolo 5 – Modalità di iscrizione	4
Articolo 6 – Aggiornamento dell’Albo.....	4
CAPO III – ATTIVITÀ	5
Articolo 7 – Proposte e consultazioni.....	5
Articolo 8 – Sostegno all’attività ordinaria.....	5
CAPO IV – CONTRIBUTI E SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DEL TERZO SETTORE.....	5
Articolo 9 - Patrocinio	5
Articolo 10 - Contributo ordinario.....	6
Articolo 11 - Contributo straordinario	6
Articolo 12 – Contributi non monetari aventi rilevanza economica	6
CAPO V – NORMA TRANSITORIA.....	7
Articolo 13 – Norma transitoria	7

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzione dell’Albo delle Associazioni e del volontariato

- 1) Il Comune di Loreo riconosce la valenza sociale delle forme associative e l’importanza del loro coinvolgimento nello sviluppo della comunità: al fine del loro riconoscimento e valorizzazione istituisce con il presente atto l’“Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato”.
- 2) Le associazioni cui si rivolge l’Ente con il presente Regolamento sono:
 - a) associazioni ricreative, culturali, sportive, del tempo libero, di tutela dell’ambiente, della salute e dei diritti umani;
 - b) associazioni di volontariato con esclusivo fine solidaristico, che fanno riferimento all’articolo 2 della Legge 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” e all’articolo 2 della Legge Regionale Veneto 40/1993 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”.
- 3) Il presente Regolamento determina:
 - a) i requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all’Albo;
 - b) i rapporti delle associazioni con l’Amministrazione per attività propositive e di consultazione;
 - c) la concessione di patrocinio, l’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari.
- 4) L’Albo è distinto in 6 sezioni ed ogni associazione o gruppo è iscritto in una sezione in relazione alle proprie finalità:
 - a) Sezione I: di promozione del territorio e tutela dell’ambiente;
 - b) Sezione II: socio-assistenziale e socio-sanitarie;
 - c) Sezione III: culturali, ricreative e di spettacolo;
 - d) Sezione IV: sportive;
 - e) Sezione V: combattentistiche e d’arma;
 - f) Sezione VI: frazioni e quartieri.Ogni associazione potrà essere iscritta in una soltanto delle sezioni.

CAPO II – ISCRIZIONE ALL’ALBO

Articolo 2 - Iscrizione

- 1) Il Presidente o il Coordinatore dell’Associazione o Gruppo interessato presenterà, entro il mese di ottobre di ciascun anno a valere sull’anno successivo, richiesta scritta di inserimento nel Registro, specificando la sezione ed indicando tutti gli elementi indispensabili alla registrazione.
- 2) La registrazione è efficace a tempo indeterminato, salvo la perdita dei requisiti e la cancellazione di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3 - Cancellazione

- 1) La cancellazione ha luogo d’ufficio o su istanza di persona legittimamente interessata, in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti previsti dallo Statuto o dal presente Regolamento.
- 2) La cancellazione viene inoltre disposta qualora l’Associazione attui iniziative lesive dell’immagine del Comune.

- 3) Il provvedimento motivato di cancellazione è preceduto dalla contestazione al gruppo o associazione, che dovrà fornire controdeduzioni entro 10 giorni di calendario, decorsi inutilmente i quali la contestazione si intenderà integralmente accettata.

Articolo 4 - Requisiti per l'iscrizione

- 1) Per l'iscrizione al Registro, le associazioni o gruppi devono essere regolarmente costituiti da almeno sei mesi ed avere i seguenti requisiti:
- a) essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) essere iscritti nel Registro Regionale delle associazioni di volontariato;
Visto il DM 106 del 15.09.2020 pubblicato in G.U. il 21.10.2020, istitutivo del RUNTS "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", la presente disposizione sarà integrata secondo le disposizioni del citato DM.
 - c) avere sede nel Comune di Loreo, o in caso di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale, operare nel territorio comunale ed avervi almeno una sede;
 - d) il loro Statuto deve indicare gli scopi, garantire la non discriminazione per idee politiche, sociali, di sesso, religione, sindacali o di razza ed essere improntato al principio di democraticità, prevedendo altresì la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
 - e) in caso di sezioni comunali di organismi a carattere provinciale, regionale o nazionale, i requisiti di cui alla precedente lettera c) devono essere posseduti sia dalla sezione che dall'organismo di appartenenza;
 - f) gli scopi sociali devono rispettare la morale, il buon costume, l'ordine pubblico, l'igiene, la sicurezza e la salute pubblica;
 - g) non è ammesso lo scopo di lucro;
 - h) le cariche associative devono essere elettive e gratuite;
 - i) le prestazioni dei soci devono essere, ove previsto dalla legge, gratuite;
 - j) presentare all'inizio di ogni anno sociale il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.
- 2) Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli iscritti devono presentare all'Ente copia del bilancio approvato relativo all'anno precedente e dichiarare la persistenza delle condizioni e dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.
- 3) Gli organismi di partecipazione di frazione o quartiere (sezione VI) devono inoltre:
- a) avere finalità statutarie rispondenti alle esigenze della comunità rappresentata (frazione o quartiere);
 - b) apertura, per Statuto o regolamento, al contributo dei cittadini residenti nella frazione o quartiere anche se non associati.

Articolo 5 – Modalità di iscrizione

- 1) Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) copia conforme dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento interno ove esistente, ovvero documenti attestanti l'adesione ad organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
 - b) fotocopia di documento d'identità del rappresentante;
 - c) breve relazione illustrativa dell'attività svolta, con particolare riferimento all'ultimo anno ed ai programmi futuri;
 - d) copia dell'ultimo bilancio approvato;
 - e) elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali e fotocopia dei loro documenti d'identità.

Articolo 6 – Aggiornamento dell'Albo

- 1) L'Albo viene aggiornato annualmente, preferibilmente nel mese di gennaio, con apposito atto.

- 2) Ogni modifica all'atto costitutivo o allo Statuto, nonché eventuali cambiamenti anche della sola sede, deve essere tempestivamente comunicata all'Ente.

CAPO III – ATTIVITÀ

Articolo 7 – Proposte e consultazioni

- 1) Le associazioni, perseguendo finalità di pubblico interesse, possono presentare istanze, petizioni e proposte di deliberazione attinenti alle proprie finalità con l'obiettivo di raggiungere scopi e decisioni comuni sulle attività da svolgere ed i servizi da erogare all'interno del territorio.
- 2) L'Amministrazione può richiedere pareri alle associazioni su materie di loro competenza anche richiedendo incontri o consultazioni, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.
- 3) L'Ente può stipulare con l'associazione apposita convenzione in caso di affidamento di uno specifico servizio. Tale atto disciplinerà quale *lex specialis* tutti i rapporti esistenti tra i due soggetti.

Articolo 8 – Sostegno all'attività ordinaria

- 1) L'Ente, nell'ottica di collaborazione con le associazioni iscritte all'Albo e con le quali abbia stipulato apposita convenzione, garantisce:
 - a) il titolo di avvalersi degli uffici comunali, previo accordo con gli stessi, per consultazioni, copie ed informazioni nell'ambito d'attività dell'associazione;
 - b) il titolo ad ottenere copia degli atti comunali che riguardano o interessano le rispettive realtà, in esenzione da ogni costo o rimborso.

CAPO IV – CONTRIBUTI E SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DEL TERZO SETTORE

Articolo 9 - Patrocinio

- 1) Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche ed umanitarie. Le iniziative oggetto di patrocinio devono essere rilevanti sul territorio comunale di Loreo.
- 2) Il patrocinio è concesso dalla Giunta con proprio atto. Il mancato riconoscimento viene comunicato per iscritto all'istante, con specifica motivazione.
- 3) Il patrocinio può essere richiesto per iniziative pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 comma 1.
- 4) La concessione del patrocinio non implica necessariamente un ulteriore coinvolgimento da parte dell'Ente sia in termini organizzativi che finanziari, escludendo altresì qualsiasi responsabilità a carico dell'Ente in connessione all'evento patrocinato. Eventuali agevolazioni tariffarie possono essere concesse se contemplate dallo specifico Regolamento.
- 5) L'istanza di patrocinio deve essere presentata all'Ufficio Protocollo almeno 15 giorni prima dell'evento e deve contenere tutti gli elementi indispensabili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità e nello specifico:
 - a) data della manifestazione;
 - b) indicazione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;

- c) programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - d) eventuale richiesta di utilizzo di materiale di proprietà dell'Ente;
 - e) ogni altra notizia utile.
- 6) L'Amministrazione si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto indicato nell'istanza, potendo anche richiedere una relazione al termine dell'evento.
 - 7) La concessione di patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta per lo svolgimento della manifestazione, che l'organizzatore dovrà richiedere a propria cura e spese nel rispetto della normativa vigente.
 - 8) Il patrocinio è gratuito. Qualora un'associazione intenda richiedere un contributo economico anche per un solo specifico evento, dovrà rifarsi a quanto disposto dal successivo articolo 10.
 - 9) La concessione del patrocinio autorizza l'organizzatore ad apporre il logo dell'Ente sul materiale divulgativo dello specifico evento, a testimonianza della collaborazione del Comune di Loreo nell'attività posta in essere.

Articolo 10 - Contributo ordinario

- 1) La forma prima di intervento economico a favore delle associazioni iscritte all'Albo è il contributo ordinario, per il quale deve essere presentata apposita istanza la quale:
 - a) deve pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - b) deve contenere una relazione illustrativa delle attività ordinarie programmate o prevedibili per l'anno di riferimento;
 - c) deve contenere una relazione finanziaria che faccia riferimento alle spese certe ed alle entrate certe e presunte.
- 2) L'importo annuo complessivo che potrà essere disposto a titolo di contributo sarà fissato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio. Ad avvenuta esecutività di questo, la Giunta deciderà il riparto tra i richiedenti a seguito della valutazione delle istanze di cui al comma 1.
- 3) La liquidazione del contributo resta subordinata alla regolare iscrizione all'Albo ed alla presentazione di tutti i documenti richiesti.
- 4) Il contributo inoltre può essere liquidato in più rate annue a fronte della presentazione di giustificativi di spesa o rendiconti dell'attività come disposto nell'atto concessorio.

Articolo 11 - Contributo straordinario

- 1) La Giunta a fronte di istanza debitamente motivata, può anche concedere contributi straordinari per iniziative di particolare rilievo, non previste nel comma precedente o in casi del tutto eccezionali, anche ad associazioni non iscritte all'Albo. La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'evento, corredata da apposita relazione illustrativa dell'attività. Il contributo straordinario, proprio per le sue caratteristiche, non è ripetibile.
- 2) La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione di tutti i documenti richiesti ed in particolare dei giustificativi di spesa che hanno determinato la richiesta di intervento economico.

Articolo 12 – Contributi non monetari aventi rilevanza economica

- 1) L'Ente, a fronte di specifica richiesta, può concedere interventi non monetari ma aventi rilevanza economica, ad esempio concedendo l'utilizzo gratuito di immobili di proprietà comunale o fornendo beni o materiali necessari allo svolgimento dell'attività dell'associazione.

CAPO V – NORMA TRANSITORIA

Articolo 13 – Norma transitoria

- 1) I rapporti in corso conservano la loro validità fino alla loro scadenza, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti agli obblighi assunti, oltre che le norme nazionali sovraordinate.